

**DIOCESI DI SAVONA-NOLI**  
**UFFICIO DI PASTORALE SCOLASTICA**

[UFFICIO.SCUOLA@DIOCESISAVONA.IT](mailto:UFFICIO.SCUOLA@DIOCESISAVONA.IT) - TEL. 3477931556

Savona, 25 gennaio 2021

Ai Docenti di religione della Diocesi di Savona-Noli

e, per conoscenza, Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali  
e ai Coordinatori Didattici delle Scuole Paritarie  
presenti nella Diocesi di Savona-Noli

al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Savona,  
dott. Alessandro Clavarino

**Oggetto: il contributo del Docente di religione all'insegnamento dell'educazione civica nella scuola.**

Pervengono a questo Ufficio dubbi e perplessità di alcuni in merito al contributo professionale che i docenti di religione possono e devono offrire alla scuola nell'insegnamento dell'educazione civica, a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 agosto 2019, n. 92 e del successivo D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 (*Linee Guida*), normativa che ha nuovamente introdotto l'insegnamento di questa disciplina nel sistema di istruzione italiano.

In questi giorni, infatti, in molti Istituti, durante le sedute di Collegio dei Docenti, si discute sulle necessarie modifiche al *Piano Triennale dell'Offerta Formativa*, anche in ossequio alla nota del Ministero dell'Istruzione n. 17377 del 28/09/20, che precisa che un *"aspetto, per il quale la norma richiede modifiche al P.T.O.F., è legato all'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica"* previsto dalle disposizioni sopra citate.

Per questo motivo, si pensa di fare cosa gradita, precisando quanto segue:

- a) responsabile del curriculum di educazione civica è l'intero Collegio dei Docenti, nel quale, com'è ben noto, siedono alla pari **tutti** i docenti di un Istituto. Infatti, al comma 3 dell'art. 2 la legge istitutiva così recita: *"Le Istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum"*;
- b) la norma prevede che l'educazione civica sia **insegnata in contitolarità da alcuni docenti del Team Educativo o del Consiglio di Classe**, come precisato dal comma 4 e dal comma 5 dell'art. 2: *"Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito"*

dell'organico dell'autonomia. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento”;

- c) dal dettato normativo sopra riportato si evince, pertanto, che **i docenti, ai quali è affidato il compito di insegnare l'educazione civica, agiscono sulla base di una precisa e circostanziata delibera collegiale**, che definisce, nell'ambito del curriculum d'Istituto, la specifica programmazione educativa di quella disciplina. Ognuno di tali docenti, quindi, nelle ore in cui insegna educazione civica non può che essere riconosciuto come attore ed interprete di decisioni collegiali **erga omnes, rivolte a tutti gli studenti**, decisioni che sono state assunte proprio al fine di contribuire “... a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” (art. 1, comma 1, della legge istitutiva). In sostanza, in quelle ore egli non è il docente della sua disciplina, ma risulta essere **“il docente di educazione civica”**;
- d) **l'insegnante di religione potrà, quindi, essere individuato a buon diritto quale docente di educazione civica**, non solo in quanto “la norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari” (Linee Guida), ma prima di tutto perché il docente di religione è *optimo iure* membro effettivo dell'Organo Collegiale responsabile delle scelte educative in ordine al curriculum di Istituto concernente l'insegnamento dell'educazione civica, in ossequio a quanto stabilito dalle Linee Guida: “Il Collegio dei Docenti, nell'osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - provvede nell'esercizio dell'autonomia di sperimentazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curriculum di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l'educazione civica utilizzando per la loro attuazione l'organico dell'autonomia”. Giova, altresì, ricordare che l'insegnante di religione partecipa sempre e comunque a tutte le scelte e le deliberazioni collegiali “con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti” (D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175 - Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche).

Infine, si tenga anche conto che:

- a) le finalità ed i contenuti dell'educazione civica riguardano trasversalmente l'insegnamento della religione, alla quale storicamente è riconosciuta, in tale trasversalità, una delle numerose motivazioni della sua stessa esistenza all'interno del curriculum di ogni ordine e grado di scuola;
- b) l'impianto epistemologico, le metodologie di insegnamento e i contenuti dell'insegnamento della religione nella scuola sono da sempre perfettamente in linea (come ogni onesto osservatore della vita scolastica italiana avrà avuto modo di constatare) con quanto raccomandato dalle *Linee Guida* in merito alle tre aree o nuclei concettuali di cui deve occuparsi la programmazione educativa dell'educazione civica: 1. Costituzione, legalità e solidarietà; 2. sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3. cittadinanza digitale;
- c) anche solo per tali ultime considerazioni, **l'insegnante di religione, professionista titolato e specializzato, può considerarsi assolutamente in grado di rispondere non solo alle esigenze pedagogiche di ordine sociale dell'educazione civica, ma persino alle più ampie e universalmente riconosciute istanze educative e formative di tale materia.**

Con molta cordialità.

Aureliano Deraggi, direttore